



Statuto

Statuto

2017

Statuto Associazione Ticinese Terza Età

Approvato dall'Assemblea dei soci del 18 maggio 2017, Lugano

Art. 1

Con la denominazione Associazione Ticinese Terza Età (ATTE) si è costituita a Giubiasco un'associazione ai sensi degli art. 60 e seguenti del Codice civile svizzero.

Denominazione**Art. 2**

L'Associazione è aconfessionale e apartitica. Essa ha lo scopo di promuovere, in collaborazione con enti pubblici e privati, iniziative intese a:

Scopi

- a) prevenire e combattere l'emarginazione delle persone anziane, favorendone l'integrazione sociale e intergenerazionale;
- b) promuovere e favorire la dignità dell'anziano in ambito sociale, culturale ed economico;
- c) creare condizioni di vita favorevoli al mantenimento della salute e dell'integrità psico-fisica delle persone anziane;
- d) consigliare e sostenere l'occupazione delle persone anziane, specialmente con soluzioni ad orario parziale e in mansioni di carattere sociale;
- e) favorire l'impegno sociale degli anziani tramite il volontariato;
- f) favorire e sostenere la creazione e la gestione di strutture (in particolare con la creazione e gestione di centri diurni socio-ricreativi e/o socioassistenziali), di istituzioni e di servizi adatti alle esigenze sociali e sanitarie particolari delle persone anziane.
- g) creare strutture di servizio con lo scopo di promuovere occasioni di incontro formativo, culturale, di informazione e di aggiornamento, in particolare tramite l'UN13 e la Rivista;
- h) sostenere i legami di amicizia e solidarietà;
- i) mettere a disposizione delle persone anziane servizi e mezzi ausiliari per la loro autonomia.

L'Associazione si prefigge inoltre di sviluppare e sostenere ogni altra iniziativa o attività utile al conseguimento degli scopi sopra elencati e di svolgere il ruolo di stimolo e interlocutore dell'Autorità nel risolvere i problemi delle persone anziane.

L'Associazione può affidare a commissioni speciali - composte da specialisti anche non soci dell'Associazione stessa - l'attuazione, l'organizzazione e la gestione di iniziative particolari, nel quadro degli scopi sopra elencati.

Art. 3

La sede dell'Associazione è a Bellinzona. La sua durata è illimitata.

Sede e durata

Art. 4

Possono diventare soci dell'Associazione, con diritto di voto, le persone che hanno compiuto 60 anni. Possono diventare soci senza diritto di voto anche le persone di età inferiore ai 60 anni, altre associazioni enti ed istituti che si interessano ai problemi delle persone anziane.

La qualifica di socio si acquisisce con il pagamento della quota sociale annua. Essa si estingue dopo il mancato pagamento di una quota annuale.

Art. 5

Per diventare membri occorre presentare domanda scritta al segretariato cantonale ATTE.

Art. 6

I soci non sono responsabili di fronte a terzi degli impegni dell'Associazione che sono unicamente garantiti dal patrimonio di quest'ultima.

Art. 7

I soci hanno la facoltà di dimettersi per la fine di ogni anno. Le dimissioni devono essere comunicate per iscritto al segretariato cantonale ATTE con almeno un mese di anticipo.

Art. 8

L'Associazione è finanziata:

- a) dalle quote annue dei soci, stabilite dall'assemblea;
- b) dai contributi volontari;
- c) dal ricavo di servizi, noleggi, manifestazioni, vendite e attività comuni;
- d) dai contributi pubblici;
- e) da doni, contributi privati, legati e lasciti.

Art. 9

I fondi servono a coprire le spese di gestione dell'Associazione.

Soci**Ammissione****Responsabilità****Dimissioni****Fondi****Destinazione**

Art. 10

L'Associazione è suddivisa amministrativamente in cinque sezioni: Bellinzona, Biasca e Valli, Locarnese e Valli, Luganese e Mendrisiotto.

In ogni sezione possono essere costituiti dei gruppi locali.

Ogni sezione affronta e risolve i problemi regionali nel quadro degli scopi statutari dell'ATTE, elegge un comitato sezionale e adotta un regolamento proprio che deve essere conforme a questo statuto ed approvato dal comitato cantonale ATTE. Detto regolamento disciplina in particolare la procedura da seguire per proporre al comitato cantonale ATTE la creazione e la gestione di nuovi centri diurni socio-ricreativi e/o socioassistenziali.

Ogni sezione deve essere rappresentata con almeno un membro nel comitato cantonale ATTE (art. 15), di cui uno è il presidente sezionale.

Il finanziamento delle iniziative e delle attività delle sezioni è assicurato dalla sezione stessa e dai contributi attribuiti dal comitato cantonale ATTE, in particolare da una parte delle quote sociali e da altri contributi.

All'Assemblea sezionale compete l'approvazione dei conti sezionali e dei conti dei centri diurni da essa gestiti, che vanno trasmessi per ratifica al comitato cantonale.

Art. 11

Gli organi dell'Associazione sono:

- a) l'assemblea generale;
- b) il comitato cantonale;
- c) l'ufficio di revisione.

Art. 12

L'Associazione si riunisce in assemblea generale ordinaria una volta all'anno, entro maggio, per la discussione e l'approvazione dei conti e del rapporto di attività.

L'Associazione si riunisce in assemblea generale straordinaria tutte le volte che il comitato cantonale ATTE ne giudica necessaria la convocazione, quando i comitati di almeno tre sezioni o quando almeno 500 soci con diritto di voto lo richiedono.

Sezioni regionali**Organi****Assemblea generale**

Art. 13

L'assemblea generale è l'organo supremo dell'Associazione. Le sue competenze sono:

- a) deliberare sul rapporto d'attività annuale del comitato cantonale ATTE;
- b) approvare i conti di esercizio e il bilancio;
- c) l'acquisto e l'alienazione dei beni immobili;
- d) nominare il presidente dell'Associazione;
- e) nominare i membri del comitato cantonale ATTE;
- f) nominare l'ufficio di revisione;
- g) ratificare il preventivo;
- h) approvare le proposte del comitato cantonale ATTE;
- i) modificare lo statuto;
- j) l) sciogliere l'Associazione.

L'Assemblea deve essere convocata con almeno 30 giorni di anticipo tramite l'organo ufficiale dell'ATTE o mediante avviso scritto, con la menzione dell'ordine del giorno. Le decisioni devono essere prese a maggioranza semplice dei votanti, salvo diversa disposizione di questo statuto.

Art. 14

Partecipano all'assemblea generale tutti i soci dell'Associazione. Deliberano coloro che hanno diritto di voto. Le decisioni dell'assemblea sono valide qualunque sia il numero dei soci presenti.

Art. 15

Il comitato cantonale ATTE si compone da 11 a 17 membri. Almeno la metà più uno dei membri devono essere scelti fra i soci dell'Associazione con diritto di voto. Devono essere rappresentate tutte le sezioni dell'Associazione, conformemente all'art. 10. I membri rimangono in carica per un periodo di quattro anni e sono rieleggibili. Il comitato cantonale ATTE può deliberare validamente solo in presenza di almeno metà dei membri. Le decisioni sono prese a maggioranza semplice, in caso di parità decide il voto del presidente.

Competenze**Composizione****Comitato**

Art. 16**Competenze**

Il comitato cantonale ATTE ha le seguenti competenze:

- a) A richiesta di una Sezione, il comitato cantonale decide, se del caso, di creare e gestire nuovi centri diurni socio-ricreativi e/o socioassistenziali. A tale scopo il comitato cantonale avvia presso la competente Autorità cantonale la procedura per il riconoscimento e il finanziamento del centro a norma della legge sull'assistenza e cura a domicilio (LACD).
- a) Ottenuto il riconoscimento, il comitato cantonale ATTE decide se e in quale misura la gestione operativa del centro può in tutto o in parte essere delegata alla sezione o al gruppo di riferimento. Per la nomina e lo statuto giuridico dei collaboratori professionali dei centri diurni socioassistenziali fa stato il regolamento per il personale ATTE.
- b) amministra l'Associazione;
- c) allestisce il preventivo (che viene trasmesso per conoscenza alle sezioni) e il consuntivo (con i conti di esercizio e il bilancio). Quest'ultimo è da approvare dall'assemblea generale e deve essere trasmesso alle sezioni 30 giorni prima;
- d) studia ed elabora proposte di attività;
- e) cura i rapporti con altri enti, pubblici e privati;
- f) esegue le decisioni prese dall'assemblea generale e cura l'organizzazione di consultazioni per corrispondenza;
- g) prende tutte le decisioni utili alla realizzazione degli scopi dell'Associazione (art. 2) e nomina il personale, in particolare i collaboratori del segretariato cantonale, fissandone la remunerazione;
- h) nomina i direttori dell'UN13 e della rivista;
- i) gestisce il patrimonio dell'Associazione e può decidere spese non preventivate fino ad un massimo di fr. 20'000;
- k) nomina nel suo seno un vice-presidente;
- l) decide sulle domande di ammissione dei nuovi soci e prende atto delle dimissioni;
- m) decide la parte di quota sociale e gli eventuali altri contributi da attribuire alle sezioni;
- n) riconosce le sezioni, ne approva i regolamenti e le raccolte di fondi promosse da queste;
- o) nomina le commissioni di specialisti, previste dall'art. 2, precisandone il mandato;
- p) emana, secondo necessità, regolamenti esecutivi delle prescrizioni statutarie e delle deliberazioni assembleari.

Per la liquidazione degli affari correnti il comitato cantonale ATTE può designare un ufficio presidenziale.

Art. 17

L'ufficio di revisione è nominato annualmente dall'Assemblea generale e presenta un rapporto scritto. L'ufficio di revisione deve essere abilitato dall'Autorità federale di sorveglianza dei revisori.

Art. 18

L'Assemblea, su proposta del comitato cantonale, può riconoscere la carica di presidente onorario o di socio onorario dell'ATTE per meriti a persone che si sono particolarmente distinte nell'ambito delle attività societarie a favore degli anziani.

Art. 19

Il presidente rappresenta l'Associazione. La sua firma o, in sua assenza, quella del vice-presidente, abbinata a quella di un membro del comitato cantonale ATTE o del segretario generale vincolano l'Associazione verso terzi.

Art. 20

Le funzioni dei membri del comitato cantonale ATTE e del presidente sono onorifiche e non hanno diritto a compenso. È ammesso solo il rimborso spese.

Art. 21

I compensi e le indennità per incarichi speciali sono stabiliti dal comitato cantonale ATTE.

Art. 22

Le modifiche statutarie sono decise dall'assemblea a maggioranza qualificata dei 2/3 dei presenti. Il testo integrale delle modifiche proposte deve essere allegato all'avviso di convocazione o pubblicato sull'organo ufficiale.

Art. 23

Lo scioglimento dell'Associazione è deciso solo da un'assemblea generale, convocata espressamente a questo scopo, con una maggioranza qualificata dei 2/3 dei soci presenti.

Art. 24

In caso di scioglimento dell'Associazione i fondi disponibili saranno utilizzati secondo le decisioni dell'assemblea generale, che li destinerà ad iniziative che perseguono gli stessi scopi dell'Associazione.

Ufficio revisione**Soci onorari****Rappresentanza****Cariche onorifiche****Compensi****Modifiche statutarie****Scioglimento****Destinazione dei fondi**

Art. 25

Dopo l'approvazione dello statuto da parte dell'assemblea, l'Associazione acquista la personalità giuridica ed il comitato cantonale ATTE è autorizzato a far iscrivere l'Associazione a Registro del commercio.

Iscrizione al registro del commercio**Art. 26**

Approvato dall'assemblea costitutiva il 25 ottobre 1980. Modificato e approvato dalle assemblee del 18 giugno 1984, del 25 aprile 1987, del 29 maggio 1990, del 4 febbraio 2009, del 18 maggio 2017.

Norma finale

Il Presidente



Giampaolo Cereghetti

Il Segretario generale



Gian Luca Casella

**Segretariato cantonale ATTE**

Viale Olgiati 38b

Casella postale 537, CH-6512 Giubiasco

Telefono 091 850 05 50

www.atte.ch, atte@atte.ch